





## INDICE

<b>Statuto</b>	<b>pag. 5</b>
<b>Codice etico</b>	<b>pag. 23</b>
<b>Regolamento per la disciplina del voto postale</b>	<b>pag. 29</b>
 <i>Appendice</i>	
<b>Legge istitutiva dell'Ordine "Al Merito del Lavoro"</b>	<b>pag. 37</b>
<b>Profilo storico della Federazione I presidenti dal 1914 ad oggi</b>	<b>pag. 45</b>



# **STATUTO**

**APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 30 OTTOBRE 2008**

**MODIFICATO CON REFERENDUM POSTALE DEL MARZO 2009, DEL GIUGNO 2016 E DEL  
GIUGNO 2021**



**TITOLO I**  
**DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPI**

**ART. 1**

La “Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro” è Ente Morale riconosciuto con Decreto 26 Febbraio 1925 n. 263. Gli insigniti dell’Ordine al Merito del Lavoro “Cavalieri del Lavoro”, che vi si iscrivono ne costituiscono gli associati. Possono aderire alla Federazione, in qualità di Soci aggregati, le Fondazioni istituite dai Cavalieri del Lavoro e le Fondazioni di famiglia dei Cavalieri del Lavoro dedicate a finalità nel campo della cultura, delle iniziative sociali e dello sviluppo del territorio coerenti con gli scopi sociali della Federazione. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza sulla domanda di adesione dei Soci aggregati. La Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro resterà vigente sino al suo scioglimento.

**ART. 2**

La sede della Federazione è in Roma.

**ART. 3**

La Federazione si propone di:

- a) tenere alto - insieme con il prestigio dell’Ordine e della Federazione - l’importanza del lavoro affermandone i valori spirituali, sociali e culturali;
- b) partecipare allo studio e alla risoluzione dei problemi interessanti lo sviluppo economico e sociale, diffondendo specialmente fra i giovani i valori umani e morali del mondo del lavoro;
- c) stimolare specifiche manifestazioni associative volte a valorizzare qualificate realizzazioni imprenditoriali;
- d) contribuire alla formazione culturale dei giovani, alla loro educazione all’etica del lavoro e ai valori promossi dalla Federazione, alla loro introduzione al mondo dell’impresa anche con provvidenze a favore degli studenti disagiati e di quelli particolarmente dotati che intendano condurre studi universitari o di pari livello, frequentare corsi di specializzazione o post lauream, svolgere attività di ricerca, estendendo tali provvidenze ai figli di cittadini italiani residenti all’estero e ai figli di lavoratori vittime di infortuni sul lavoro o deceduti per cause di servizio.

- Detti fini precedenti sono perseguiti, attraverso l'attività del Collegio dei Cavalieri del Lavoro "Lamaro Pozzani" di Roma e/o mediante altre Istituzioni della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro;
- e) favorire i rapporti di solidale amicizia fra tutti gli associati, anche con iniziative atte a sviluppare le relazioni fra i Gruppi Regionali di cui al successivo art. 4;
  - f) curare l'Archivio Storico dei Cavalieri del Lavoro al fine di illustrare le opere da essi compiute in ogni campo di attività, e raccogliere, perché siano tramandate nel tempo, le notizie biografiche dei Cavalieri; e nel contempo conservare memoria della vita della Federazione e delle sue principali estrinsecazioni;
  - g) aiutare con mezzi finanziari i Cavalieri del Lavoro e le loro famiglie che venissero a trovarsi in condizioni disagiate.

La Federazione, per realizzare i sopra detti scopi, potrà creare o partecipare a consociazioni od organizzazioni nazionali o internazionali che abbiano come scopo la promozione o il riconoscimento dei suoi stessi valori, nonché ad organizzazioni per la formazione culturale ed educativa che perseguano le sue stesse finalità, anche attraverso appositi organismi. La realizzazione degli scopi della Federazione sarà attuata dal Consiglio Direttivo, secondo le direttive della Assemblea dei soci.

## **TITOLO II**

### **GRUPPI REGIONALI**

#### **ART. 4**

I Cavalieri del Lavoro si riuniscono in Gruppi Regionali e interregionali che sono anche organo di collegamento tra la Federazione e gli associati.

I Gruppi Regionali sono:

- a) Gruppo Piemontese (Regione Piemonte, Regione Valle D'Aosta);
- b) Gruppo Lombardo (Regione Lombardia);
- c) Gruppo Triveneto (Regione Veneto, Regione Trentino-Alto Adige, Regione Friuli Venezia Giulia);
- d) Gruppo Ligure (Regione Liguria);
- e) Gruppo Emiliano Romagnolo (Regione Emilia-Romagna);
- f) Gruppo Toscano (Regione Toscana);
- g) Gruppo Centrale (Regione Lazio, Regione Marche, Regione Umbria, Regione Abruzzo, Regione Molise, Regione Sardegna);
- h) Gruppo del Mezzogiorno (Regione Campania, Regione Puglia, Regione Basilicata, Regione Calabria);

i) Gruppo Siciliano (Regione Sicilia).

La Federazione, con delibera del Consiglio Direttivo, può costituire Gruppi Settoriali o intersettoriali, Comitati, Commissioni etc. ogni qualvolta ne ravvisi la necessità per meglio realizzare le finalità di cui all'art. 3 del presente Statuto.

#### **ART. 5**

I Gruppi Regionali sussistono mediante l'adesione di almeno quindici associati.

Lo scioglimento dei Gruppi Regionali, deve essere approvato dal Consiglio Direttivo della Federazione.

Lo scioglimento può essere motivato dal venire meno del numero minimo, di cui al precedente comma I.

Tuttavia, il Consiglio Direttivo della Federazione può consentire la sussistenza di Gruppi con minor numero di componenti.

Gli Statuti dei Gruppi Regionali devono recepire il principio dell'avvicendamento, determinando la durata delle cariche sociali e conformarsi il più possibile a quella stabilita dallo Statuto della Federazione. Gli Statuti dei Gruppi Regionali devono altresì uniformarsi ai regolamenti e alle decisioni assunte dal Consiglio Direttivo della Federazione per la tutela del prestigio dell'Ordine della Federazione e riconoscere la necessità del coordinamento della propria attività con quella della Federazione.

Ogni deliberazione presa dai Gruppi, che non rivesta carattere puramente interno, deve essere comunicata al Consiglio Direttivo della Federazione.

#### **ART. 6**

I Gruppi Regionali, in sede di rinnovo del Consiglio Direttivo della Federazione, propongono all'Assemblea Generale due propri rappresentanti dei quali uno è preferibilmente il Presidente del Gruppo proponente.

#### **ART. 7**

Qualora, per qualsiasi causa, un Gruppo Regionale si sciolga, i suoi associati possono aggregarsi ad altro Gruppo.

Ogni associato alla Federazione può far parte di uno o più Gruppi contemporaneamente. I Cavalieri del Lavoro possono associarsi ai Gruppi Regionali solo previa iscrizione alla Federazione.

### **TITOLO III PATRIMONIO**

#### **ART. 8**

Il patrimonio della Federazione è costituito da tutti i beni, acquisiti a titolo oneroso o gratuito e dai loro frutti; dalle quote associative e dai contributi di cui ai successivi articoli. La Federazione non può distribuire in alcun modo utili od avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali sotto alcuna forma durante la propria vita, né può procedere a ripartizioni patrimoniali in modo difforme da quello di cui al successivo art. 41 al momento della cessazione volontaria.

#### **ART. 9**

La Federazione per la gestione e per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 3, si vale, oltre che dei redditi del proprio patrimonio, delle quote associative di cui al successivo art. 10, dei contributi volontari dei nuovi associati finalizzati anche a specifici progetti della Federazione, di versamenti volontari o straordinari dei soci e di eventuali entrate straordinarie.

#### **ART. 10**

Gli associati sono tenuti al versamento di una quota di adesione alla Federazione e di una quota annua da corrispondere, in via anticipata, non oltre il 30 aprile di ogni anno. La misura della quota di adesione e di quella annua è fissata dal Consiglio Direttivo.

Inoltre, i nuovi Soci sono invitati a sottoscrivere borse di studio con le finalità di cui all'art. 3 lett.d. I Soci aggregati sono tenuti al versamento di una quota sociale, nella misura fissata ogni anno dal Consiglio Direttivo.

### **TITOLO IV ORGANI DELLA FEDERAZIONE**

#### **ART. 11**

Organi della Federazione sono:

- l'Assemblea Generale;
- il Consiglio Direttivo;
- il Comitato di Presidenza;
- il Presidente;

- il Tesoriere;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Proviviri.

**TITOLO V**  
**ASSEMBLEA GENERALE**  
**ART. 12**

L'Assemblea ordinaria degli associati, sia essa in presenza e/o con l'intervento tramite idonei mezzi di telecomunicazione, è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto chiuso al 31 Dicembre dell'anno precedente.

L'Assemblea straordinaria, sia essa in presenza e/o con l'intervento tramite idonei mezzi di telecomunicazione, è convocata dal Consiglio Direttivo per le modificazioni statutarie e per lo scioglimento della Federazione.

Il suo funzionamento è regolato dagli articoli 39 e 41 del presente Statuto.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del tribunale (2367; att.8).

**ART. 13**

La convocazione dell'Assemblea, sia essa in presenza e/o con l'intervento tramite idonei mezzi di telecomunicazione, è effettuata, con lettera raccomandata, con mezzi telematici o con altra comunicazione scritta, ad ogni associato presso il domicilio o recapito da lui comunicato alla Federazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione. L'avviso può prevedere che, in caso di mancato raggiungimento del numero legale per la costituzione dell'Assemblea, la riunione avvenga in seconda convocazione con il medesimo ordine del giorno. La seconda convocazione deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore e non oltre il quinto giorno fissato per la prima riunione. Nell'avviso, a firma del Presidente o di chi ne fa le veci, sono indicati gli argomenti all'ordine del giorno, deliberati dal Consiglio Direttivo, la sede di svolgimento e/o gli eventuali mezzi di telecomunicazione o canali digitali che saranno utilizzati e, quando la convocazione avviene per

l'approvazione di un rendiconto, il suo estratto è unito all'avviso. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire per telegramma o con mezzi telematici inviati almeno otto giorni di calendario prima della riunione.

#### **ART. 14**

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti gli associati, ma hanno diritto al voto solo i soci in regola con i versamenti di cui all'art. 10. Essi possono anche farsi rappresentare da altro associato mediante delega scritta, che deve rimanere conservata negli atti. Ogni associato non può avere più di quattro deleghe. Le deleghe rilasciate per la prima convocazione si intendono conferite anche per la seconda, salvo espressa limitazione. I Soci aggregati hanno diritto di voto consultivo in Assemblea ordinaria e sono rappresentati dal Presidente pro - tempore della Fondazione.

#### **ART. 15**

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza, di persona o per delega, di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli aventi diritto al voto. Qualora le deliberazioni riguardino persone fisiche, le votazioni devono avvenire a scrutinio segreto. Nelle deliberazioni di approvazione di un rendiconto e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto al voto. Nei casi di Assemblea per via telematica, la presenza alla stessa avviene tramite strumenti di telecomunicazione audio e/o video. Le votazioni a scrutinio segreto avverranno con modalità indicate in un apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

#### **ART. 16**

L'Assemblea si tiene di norma presso la sede della Federazione o in altra sede stabilita dal Consiglio Direttivo da indicarsi nell'avviso di convocazione. L'Assemblea potrà svolgersi anche con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione, utilizzando modalità e strumenti tecnologici idonei a garantire l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto.

### **ART. 17**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Federazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente più anziano per nomina nell'Ordine; mancando le persone suddette, l'Assemblea stessa nomina il proprio Presidente, scegliendolo preferibilmente fra gli altri Vice Presidenti se presenti. Le funzioni di Segretario dell'Assemblea sono svolte dal Direttore Generale della Federazione; in sua assenza, da persona designata dal Presidente, col consenso dell'Assemblea.

### **ART. 18**

L'Assemblea elegge il Presidente, i 18 Consiglieri, il Tesoriere ed ha facoltà di nominare, tra i Presidenti Emeriti, un Presidente d'Onore. L'Assemblea elegge, fra tutti gli associati, con almeno cinque anni di anzianità nell'Ordine, il Collegio dei Proviviri composto di sette membri (dei quali i primi cinque effettivi e due supplenti secondo il numero di preferenze espresse), e tra questi ne nomina il Presidente. L'Assemblea delibera le direttive per l'attività della Federazione comprese anche le attività delle organizzazioni collegate e/o dipendenti.

## **TITOLO VI CONSIGLIO DIRETTIVO**

### **ART. 19**

Il Consiglio Direttivo è composto da 20 membri eletti dall'Assemblea: il Presidente, il Tesoriere e 18 Consiglieri eletti su proposta dei Gruppi Regionali.

È invitato permanente al Consiglio Direttivo l'immediato Presidente Emerito.

Il Consiglio Direttivo nella riunione di insediamento nomina, su proposta del Presidente, quattro Vice Presidenti.

### **ART. 20**

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e delibera su ogni questione non riservata all'Assemblea. Il Consiglio può delegare poteri di ordinaria amministrazione al Comitato di Presidenza e, nell'ambito delle proprie competenze, ad uno o più Consiglieri alcune specifiche iniziative o compiti. Il Consiglio Direttivo delibera sulla organizzazione e sulla realizzazione delle iniziative connesse

al raggiungimento delle finalità statutarie, in esecuzione dell'ultimo comma dell'art. 3. Assume le deliberazioni in materia disciplinare su parere del Collegio dei Probiviri ai sensi del successivo art. 34.

#### **ART. 21**

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per un periodo di tre anni, e possono essere rieletti nell'incarico ricoperto una sola volta per un uguale periodo anche consecutivo. I Presidenti dei Gruppi Regionali permangono in Consiglio fino alla scadenza del proprio mandato nel Gruppo.

Nel caso di dimissioni di un Consigliere, prima della scadenza, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione per cooptazione; il sostituto, se confermato, dalla prima Assemblea, resta in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni della maggioranza dei Consiglieri eletti decade l'intero Consiglio.

In questo caso, il Presidente o un Vice Presidente o, in loro mancanza, il Consigliere più anziano per nomina dell'Ordine, deve immediatamente convocare l'Assemblea degli associati per la nomina del nuovo Consiglio e delle cariche sociali.

#### **ART. 22**

Il Consiglio Direttivo è convocato, in presenza e/o con l'intervento tramite idonei mezzi di telecomunicazione, dal Presidente sulla base di un calendario semestrale nel quale sono previste almeno due riunioni per semestre.

Inoltre, può essere convocato dal Presidente ogni volta che egli lo ritenga opportuno ovvero a richiesta di un terzo dei Consiglieri; e comunque entro il 30 aprile di ogni anno per la predisposizione del bilancio preventivo dell'anno in corso e del bilancio consuntivo dell'anno precedente, che sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 Giugno.

#### **ART. 23**

La convocazione del Consiglio Direttivo, sia essa in presenza e/o con l'intervento tramite idonei mezzi di telecomunicazione, avviene mediante comunicazione scritta, anche con mezzi telematici, e deve essere inviata a ciascun Consigliere, almeno quindici giorni prima del giorno fissato per la riunione. Nell'avviso sono indicati il luogo della riunione, le materie da

trattare e lo strumento telematico che sarà utilizzato in caso di partecipazione con modalità a distanza (teleconferenza, videoconferenza). In caso di urgenza la convocazione può avvenire per telegramma o con mezzi telematici inviata almeno tre giorni prima della riunione.

#### **ART. 24**

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi membri.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei partecipanti, ed in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Qualora le deliberazioni riguardino Cavalieri del Lavoro associati, le votazioni devono avvenire a scrutinio segreto. Sono valide le riunioni tenute per via telematica od in altra modalità consentita con uso di nuove o future tecnologie, purché tutti i Consiglieri siano stati convocati ed abbiano la materiale possibilità di intervento. Le votazioni a scrutinio segreto avverranno con obbligo di riservatezza tramite email indirizzata al Presidente. Della riunione del Consiglio Direttivo è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Direttore Generale, nel quale si dà atto della trasmissione dell'avviso di convocazione e dei Consiglieri assenti.

#### **ART. 25**

I Consiglieri che non possono partecipare dovranno dare comunicazione della propria motivata assenza.

#### **ART. 26**

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente della Federazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente più anziano di nomina nell'Ordine; mancando le persone suddette, il Consiglio nomina di volta in volta il Presidente per quella seduta. Le funzioni di Segretario del Consiglio sono svolte dal Direttore Generale della Federazione; in sua assenza da persona designata dal Presidente.

### **TITOLO VII**

#### **COMITATO DI PRESIDENZA**

#### **ART. 27**

Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente della Federazione, dai quattro Vice Presidenti e dal Tesoriere. È invitato permanente

l'immediato Presidente Emerito e, ove nominato, il Presidente d'Onore. Esso dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, il quale può allo stesso delegare poteri di ordinaria amministrazione. In caso di urgenza adotta i provvedimenti necessari che sottopone alla ratifica del Consiglio Direttivo nella seduta immediatamente successiva.

Il Comitato di Presidenza è convocato, in presenza e/o con l'intervento tramite idonei mezzi di telecomunicazione, dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento da uno dei membri da lui delegato, per un numero non inferiore a tre riunioni annue.

Il Comitato di Presidenza è regolarmente costituito con la presenza di almeno tre dei suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli intervenuti: in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Funge da Segretario il Direttore Generale della Federazione che redige verbale della seduta.

## **TITOLO VIII**

### **PRESIDENTE**

#### **POTERI DI RAPPRESENTANZA E DI FIRMA**

##### **ART. 28**

Il Presidente è eletto dall'Assemblea per un periodo di tre anni e può essere rieletto per una sola volta per un uguale periodo, anche consecutivo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Federazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Al Presidente sono riconosciuti i poteri di firma della Federazione e i poteri di Ordinaria e Straordinaria amministrazione delegati dal Consiglio Direttivo. Nel caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni anche di rappresentanza della Federazione sono assunte dal Vice Presidente più anziano per nomina nell'Ordine.

Il Presidente, al termine del suo mandato, assume - previo parere unanime del Consiglio Direttivo - la carica di Presidente Emerito.

##### **ART. 29**

Il Presidente può nominare procuratori generali o speciali per singoli atti.

**TITOLO IX**  
**TESORIERE**  
**ART. 30**

Il Tesoriere provvede al controllo di merito della gestione economica della Federazione in conformità con le delibere del Consiglio Direttivo e delle procure rilasciate dal Presidente.

In particolare il Tesoriere:

- a) autorizza, in assenza del Presidente o del Direttore Generale, le spese approvate dal Consiglio Direttivo e, su mandato del Presidente, quelle necessarie e urgenti, anche in mancanza di previa approvazione del Consiglio Direttivo o del Comitato di Presidenza che saranno comunque sottoposte alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile;
- b) sovrintende alla gestione di operazioni finanziarie e patrimoniali;
- c) partecipa alla predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo.

Il Tesoriere assume la funzione di Revisore, ai sensi delle disposizioni di legge.

**TITOLO X**  
**COMMISSIONE DI DESIGNAZIONE**  
**ART. 31**

Ai fini dell'elezione del Presidente, il Consiglio Direttivo elegge, su proposta del Presidente in carica, una Commissione di Designazione.

La Commissione di Designazione, della quale non può far parte il Presidente in carica, è composta da 9 membri, uno per ciascuno dei Gruppi Regionali e Interregionali, scelti tra gli associati, che abbiano maturato un'anzianità, per nomina dell'Ordine, non inferiore a tre anni.

La Commissione di Designazione viene nominata nel mese di maggio dell'anno di scadenza del mandato del Presidente in carica.

In caso di impedimento o rinuncia degli aventi diritto, il Consiglio procede alla loro sostituzione con le medesime modalità di cui sopra.

La Commissione nominerà al suo interno un Presidente che avrà il compito di coordinare l'attività della commissione stessa, di informare il Presidente della Federazione sull'evoluzione di tale attività e di essere portavoce al Consiglio Direttivo nonché all'Assemblea.

La Commissione di Designazione effettuerà, in via riservata, la più ampia consultazione degli associati, che avranno diritto di esprimere le loro preferenze.

La Commissione di Designazione, entro il 20 settembre, comunicherà al Presidente della Federazione e al Consiglio Direttivo i nominativi del candidato o candidati che hanno ricevuto, in proprio o per indicazione dei Gruppi Regionali, il consenso di almeno il 15% degli associati alla Federazione Nazionale e sottoporrà, quindi, all'Assemblea, che sarà convocata nel mese di ottobre dell'anno di scadenza del mandato del Presidente in carica, le indicazioni sulle quali la stessa effettuerà la sua scelta a scrutinio segreto.

È vietato agli associati fare propaganda scritta o verbale a proprio favore.

**TITOLO XI**  
**COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**  
**ART. 32**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre Membri Effettivi e due Supplenti, scelti anche fra soggetti non appartenenti alla Federazione. L'Assemblea elegge i componenti del Collegio ed il loro Presidente. Il Collegio resta in carica tre anni.

Compiti del Collegio sono la revisione ed il controllo della gestione economico-patrimoniale della Federazione.

Il Collegio prepara una relazione di accompagnamento al bilancio preventivo ed al bilancio consuntivo.

Esso può svolgere attività di controllo ed ispezione su tutti gli atti e gli impegni di spesa dell'Associazione.

I Revisori dei Conti possono assistere, a loro domanda, alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

**TITOLO XII**  
**COLLEGIO DEI PROBIVIRI**  
**ART. 33**

Il Collegio dei Probiviri è formato da cinque membri effettivi e due supplenti che durano in carica tre anni e ciascuno dei suoi membri è rieleggibile una sola volta per un uguale periodo anche consecutivo.

I membri supplenti sostituiscono quelli effettivi dimissionari o comunque impossibilitati ad assolvere l'incarico sino alla scadenza dell'originario triennio dall'elezione.

### **ART. 34**

Il Collegio dei Proviviri, a tutela della conservazione del prestigio morale dell'Ordine e della Federazione, si esprime in ordine al possesso, da parte dei Cavalieri del Lavoro, dei requisiti previsti dalla Legge 15.05.1986 n° 194 art.3 lettere A,C,D.

### **ART. 35**

Il Collegio dei Proviviri, su richiesta del Presidente della Federazione o del Consiglio Direttivo, esprime il proprio parere consultivo in merito a situazioni e comportamenti di associati in contrasto con il Codice etico della Federazione.

Il parere, previa istruttoria riservata ed esame della memoria difensiva dell'interessato, deve essere motivato sulla base del Codice etico che sarà approvato dall'Assemblea, e allegato al presente Statuto.

### **ART. 36**

Avverso la decisione sanzionatoria assunta dal Consiglio Direttivo, l'associato può ricorrere, in seconda istanza, entro 60 gg. dalla data della decisione, ad un Giuri costituito dal Presidente della Federazione, dal Presidente del Gruppo di appartenenza, dal Presidente del Collegio dei Proviviri e da due Cavalieri del Lavoro con più di dieci anni di appartenenza all'Ordine, di cui uno in rappresentanza del ricorrente su sua scelta e l'altro scelto dal Consiglio Direttivo.

Detto Giuri, entro 90 gg. dalla presentazione dell'istanza, decide della vertenza, confermando o modificando la impugnata decisione sanzionatoria e demanda al Consiglio Direttivo la relativa esecuzione della sua decisione.

**TITOLO XIII**  
**DECANO DELLA FEDERAZIONE**  
**ART. 37**

Su proposta del Presidente, il Consiglio Direttivo può nominare a maggioranza semplice il Decano della Federazione scegliendolo tra coloro che hanno la maggiore anzianità di iscrizione all'Ordine.

**TITOLO XIV**  
**DIRETTORE GENERALE**  
**ART. 38**

Il Direttore Generale, su proposta del Presidente, è nominato dal Consiglio Direttivo.

Il Direttore Generale è responsabile dell'organizzazione e della gestione operativa di tutte le strutture e dell'attività della Federazione e del personale.

I suoi poteri sono specificati nella procura rilasciata dal Presidente e può farsi assistere, per la firma di specifici atti, da dirigenti della Federazione. Assume inoltre l'incarico di Segretario del Consiglio Direttivo.

**TITOLO XV**  
**MODIFICHE DELLO STATUTO**  
**ART. 39**

Le modifiche dello Statuto devono essere approvate dall'Assemblea straordinaria, in prima convocazione costituita da metà più uno degli associati, presenti o rappresentati, ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni verranno prese con il voto favorevole dei due terzi degli intervenuti, in proprio o per delega.

Esse divengono esecutive dopo le approvazioni previste dalla legge per gli Enti Morali.

Per le modifiche statutarie che non riguardino lo scopo sociale (artt. 1-2-3) e i poteri e il funzionamento dell'Assemblea (Titolo V artt. 12-13-14-15-16-17-18) è consentito, su proposta del Consiglio Direttivo, il voto postale. L'esercizio e le modalità sono disciplinate dal Regolamento che dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei 2/3 dei partecipanti.

**TITOLO XVI**  
**CESSAZIONE DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO**  
**ART. 40**

La qualità di associato alla Federazione permane con la durata della vita fisica del Cavaliere del Lavoro.

Il Cavaliere del Lavoro può decadere dalla qualità di associato per dimissioni, per revoca della nomina o per quanto previsto nell'art. 34.

La decadenza dalla qualità di associato può essere inoltre deliberata, a maggioranza semplice, dal Consiglio Direttivo per il mancato versamento della quota sociale relativa all'anno precedente l'esercizio in corso, trascorso il termine di 30 giorni dalla ricezione del sollecito inviato a firma del Presidente della Federazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio dell'associato, quale risulta dagli atti della Federazione.

Il Cavaliere del Lavoro può dimettersi dalla Federazione, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo e previo versamento di eventuali quote associative ancora dovute.

La cessazione della qualità di associato della Federazione comporta la decadenza anche di associato ai Gruppi Regionali.

La cessazione della qualità di associato non comporta né per il Cavaliere del Lavoro né per i suoi eredi od aventi causa diritto a rimborsi di quote o a distribuzione di fondi, riserve, o accantonamenti effettuati dalla Federazione a qualsiasi titolo.

**TITOLO XVII**  
**SCIoglimento DELLA FEDERAZIONE**  
**ART. 41**

Lo scioglimento volontario della Federazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria che può svolgersi anche con la modalità della tele-video conferenza, con la presenza e il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

Con la stessa maggioranza l'Assemblea nomina uno o tre liquidatori e decide sulla devoluzione del patrimonio, e dei beni che, con l'approvazione dell'autorità tutoria di riferimento normativo e salva diversa disposizione imposta dalla legge, verranno dai liquidatori trasferiti ad enti consimili affinché sia assicurato il raggiungimento dei medesimi fini.



# **CODICE ETICO**

**APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 30 OTTOBRE 2008 E SUCCESSIVE  
MODIFICHE  
(ASSEMBLEA DELL'8 NOVEMBRE 2018 E CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 5 DICEMBRE 2018)**



## **PREMESSA GENERALE**

Dinanzi alla sempre più ampia affermazione nella Società dei valori della libera iniziativa dell'impresa e della riconosciuta funzione sociale del libero mercato e della tutela della proprietà privata la Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro si pone, con senso di responsabilità e con integrità morale, l'obiettivo di continuare a contribuire alla soluzione dei grandi problemi del nostro Paese e alla sua crescita civile.

Tutto il nostro Ordine, dal singolo Cavaliere del Lavoro associato ai massimi vertici della Federazione, dovrà essere compartecipe e coinvolto nel perseguimento degli obiettivi e nel rispetto delle relative modalità, in quanto ogni singolo comportamento, non eticamente corretto, non solo provoca negative conseguenze in ambito associativo, ma danneggia l'immagine dell'intera categoria presso la pubblica opinione.

Nel far parte della Federazione Nazionale, i Cavalieri del Lavoro si impegnano a tener conto, in ogni loro comportamento professionale ed associativo, delle ricadute sull'intera categoria e sulla Federazione e a porsi, nelle diverse situazioni, ai più elevati standard di comportamento.

**Essi, pertanto, si impegnano:**

**1. Condotta personale**

a mantenere quei requisiti di rigore personale e di “specchiata condotta civile e sociale” che sono costitutivi della dignità e del prestigio dell’Ordine. Nella loro attività imprenditoriale, oltre che nel loro impegno associativo, considereranno prioritaria la promozione dei valori attraverso i quali l’agire economico diventa fattore di sviluppo, giustizia ed integrazione. Si impegnano, pertanto, a rinunciare a candidarsi o, se già nominati, ad autosospendersi dalle cariche sociali e dalle attività associative nel caso di situazioni personali e/o professionali che potrebbero, in qualsivoglia modo, danneggiare l’immagine dell’Ordine e della Federazione;

si impegnano altresì, nel corso di procedimenti giudiziari che li riguardino a collaborare con le Autorità con lealtà e tempestività, e con rispetto del principio di difesa, nell’accertamento dei fatti e nel giudizio;

i Cavalieri del Lavoro, che restino coinvolti in procedimenti penali – relativi ai reati considerati gravi dal Regolamento attuativo del Codice etico – hanno l’obbligo, rilevante anche sul piano etico, in caso di loro rinvio a giudizio, di comunicare tempestivamente, al Presidente del Collegio dei Probiviri o al Presidente della Federazione, l’esistenza del procedimento a loro carico. La relativa notizia sarà trattata dal Presidente del Collegio dei Probiviri e dal Presidente della Federazione nel rispetto dei massimi principi di riservatezza;

**2. Federazione**

a partecipare alla vita associativa sia a livello nazionale che a quello dei Gruppi Regionali e Interregionali, garantendo il proprio contributo alla realizzazione dei programmi della Federazione ad entrambi i livelli;

**3. Formazione giovani**

a sostenere le iniziative della Federazione per la formazione dei giovani. I nuovi soci sono invitati a sottoscrivere borse di studio con le finalità di cui all’art. 3 lett. d) dello Statuto;

#### **4. Rapporto e rispetto delle Istituzioni**

a tenere rapporti ispirati alla massima trasparenza e correttezza con la Pubblica Amministrazione;

a non sottostare a qualsivoglia pressione finalizzata ad alterare i principi della libera concorrenza e del mercato;

#### **5. Sicurezza sul lavoro**

ad applicare rigorosamente gli standard fissati dalla normativa in vigore;

a realizzare un ambiente di lavoro rispettoso dei valori umani;

#### **6. Tutela dell'ambiente**

a considerare la tutela dell'ambiente e la prevenzione di ogni forma di inquinamento un impegno costante;

#### **7. Responsabilità sociale**

a sostenere l'attività nei settori della ricerca scientifica, della formazione e dell'assistenza sanitaria;

a dare solidarietà attiva e impegno personale nella lotta contro tutte le forme di criminalità organizzata;

a curare con periodicità gli opportuni livelli di informazione verso i Soci, i lavoratori e la comunità sui principali riflessi sociali dell'attività d'impresa e sulle misure adottate per migliorare la sostenibilità e l'utilità sociale;

#### **8. Primato della persona**

a rifiutare ogni discriminazione;

a favorire la crescita delle competenze e della professionalità di ogni lavoratore in un contesto relazionale aperto e virtuosamente "flessibile";

a mantenere modalità di organizzazione del lavoro favorevoli alla serena gestione delle responsabilità familiari e in particolare verso i figli;

ad applicare il principio del merito;

ad offrire percorsi di formazione permanente.

Per la verifica e l'applicazione delle norme comportamentali sopra indicate è demandato al Collegio dei Probiviri (Titolo XII artt. 33, 34, 35 e 36 dello Statuto della Federazione) il compito di fornire un parere, obbligatorio ma non vincolante, sulla condotta personale e professionale dei Cavalieri del Lavoro.



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DEL VOTO POSTALE AI SENSI DELL'ART. 39,  
IV COMMA, DELLO STATUTO**

**APPROVATO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO  
DEL 22 APRILE 2008 E SUCCESSIVE MODIFICHE  
(CONSIGLIO DIRETTIVO 28 APRILE 2021)**



## **ART. 1**

### **ADOZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL VOTO POSTALE PER LA MODIFICA DELLO STATUTO**

1.1 Ai sensi dell'art. 39, IV comma, dello Statuto, il Consiglio Direttivo della Federazione Nazionale dei Cavalieri – a seguito del voto favorevole espresso all'unanimità del Consiglio da n. 17 componenti, rappresentanti il 98% del Consiglio Direttivo, nella riunione del 22 aprile 2008 – adotta il seguente Regolamento per la disciplina del voto mediante servizio postale da parte degli associati, relativamente a proposte di modifica di Statuto.

## **ART. 2**

### **ENTRATA IN VIGORE**

2.1 Il presente Regolamento entrerà in vigore alla data della sua approvazione.

## **ART. 3**

### **COMUNICAZIONE DI INDIZIONE DELLA SESSIONE DI VOTO POSTALE**

3.1 Il voto postale è indetto con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti del Consiglio Direttivo.

3.2 Il Presidente della Federazione trasmetterà agli associati – entro e non oltre il termine di 10 giorni lavorativi dall'adozione della delibera prevista all'art. 3.1 – una propria comunicazione a mezzo raccomandata presso uno degli indirizzi riportati nel vigente Annuario, nella quale sarà resa nota agli associati l'indizione della sessione di voto postale.

3.3 La comunicazione dovrà riportare in oggetto la dicitura “Espressione di voto a mezzo del servizio postale, o tramite posta elettronica indirizzata ad apposita casella dedicata, ai sensi dello Statuto della Federazione, avente ad oggetto la proposta di modifica degli artt. .... dello Statuto” nonché le modalità per la formalizzazione del voto. La stessa dovrà recare in allegato, oltre alla copia del presente Regolamento, la scheda per l'espressione di voto, anch'essa datata e sottoscritta, recante un duplice riquadro con le dizioni: “Approvo” - “Non approvo” nonché il testo degli articoli da modificare, con a fronte il nuovo testo degli stessi proposto dal Consiglio Direttivo.

3.4 La comunicazione dovrà pervenire all'associato – nelle forme e con le modalità previste dai precedenti commi 3.2 e 3.3 – entro e non oltre il

trentesimo giorno antecedente la data di scadenza per il valido esercizio del voto, quale prevista dall'art. 4.

#### **ART. 4**

##### **TERMINI DI VALIDITÀ E MODALITÀ PER L'ESPRESSIONE DI VOTO POSTALE**

4.1 Si considereranno espressi validamente i voti pervenuti alla Federazione per posta, per email indirizzata ad apposita casella dedicata o per fax validato all'indirizzo di Roma, sede della Federazione – All'attenzione del Direttore Generale – entro il termine massimo fissato dal Consiglio Direttivo e comunque non inferiore a 30 giorni dalla data dell'invio della comunicazione di cui all'art. 3.2. Il voto dovrà essere espresso mediante barratura con una "X" della casella "Approvo" - "Non approvo" presente nella scheda di voto di cui all'art. 3.

4.2 La scheda di voto dovrà recare in calce l'indicazione leggibile degli estremi dell'Associato votante ed essere dallo stesso materialmente sottoscritta nello spazio all'uopo dedicato.

4.3 Non è consentita l'espressione di voto disgiunta su uno o più articoli da modificare, essendo possibile solo l'espressione di voto complessiva.

#### **ART. 5**

##### **SPOGLIO DELLE SCHEDE**

5.1 Le operazioni di spoglio saranno presiedute dal Presidente con l'ausilio di due componenti designati dal Consiglio Direttivo o dal Presidente stesso scegliendoli anche tra i soci non componenti del Consiglio o tra il personale dipendente della Federazione e con l'assistenza del notaio. Le operazioni di spoglio inizieranno entro e non oltre 10 giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 4.1. Dello spoglio verrà redatto apposito verbale.

5.2 La raccolta, conservazione e custodia delle schede di voto via via pervenute, in uno con le relative buste, sarà curata dal Direttore Generale, che ne redigerà apposito verbale che sarà conservato agli atti della Federazione.

5.3 Per tutta la durata delle operazioni, i voti via via pervenuti saranno secretati, così da non influenzare in nessun modo la manifestazione di voto degli altri associati.

5.4 Il verbale di scrutinio del voto sarà inviato in copia agli associati in uno con la dichiarazione di proclamazione ufficiale dei risultati della votazione.

**ART. 6**  
**CALCOLO DELLE MAGGIORANZE**

6.1 Giusta la previsione di cui all'art. 39 dello Statuto, la votazione sarà valida se avranno inviato la propria espressione di voto, nei termini e con le modalità del presente Regolamento, tanti associati rappresentanti almeno i due terzi degli aventi diritto. La proposta sarà approvata se avrà riportato il voto favorevole di almeno la metà più un'unità dei voti validamente espressi.

6.2 I voti eventualmente invalidi saranno calcolati ai fini della determinazione del quorum costitutivo.



## **APPENDICE**



**LEGGE ISTITUTIVA DELL'ORDINE  
"AL MERITO DEL LAVORO"  
Legge 15 maggio 1986, n. 194**

*Dal 1901 ad oggi la legge sull'Ordine ha subito varie modifiche adeguandosi, senza mai intaccare le sue finalità specifiche, al rapido mutare della nostra società.*

*La disposizione in base alla quale la decorazione che dà diritto al titolo di Cavaliere è unica, senza gradi e gerarchie, è stata sempre confermata, così come in tutti i provvedimenti è stabilito che i Cavalieri del Lavoro abbiano una rappresentanza nel Consiglio dell'Ordine.*

*La legge attualmente in vigore è la n. 194 del 1986.*

## LEGGE N. 194/86

### ART. 1

1. L'ordine cavalleresco al merito del lavoro, istituito con regio decreto il 9 maggio 1901, n. 168, conferisce il titolo di cavaliere del lavoro ed è concesso ai cittadini benemeriti nelle sottoindicate attività per aver creato o ampliato le stesse:

- a) nell'agricoltura, per aver compiuto opere rilevanti di difesa o di incremento del patrimonio agrario, zoologico o di bonifica e disciplina di corsi d'acqua o di rimboschimento dei terreni montani; per aver introdotto nuove colture o importanti innovazioni o perfezionamenti nei processi produttivi; per avere svolto efficace opera di tutela ecologica;
- b) nell'industria, per le scoperte o le invenzioni industriali di grande importanza pratica; per l'introduzione di considerevoli perfezionamenti tecnici; per la creazione e l'organizzazione di importanti complessi industriali per l'utilizzazione più efficace delle fonti di energia, di forze motrici o di materie prime; per le ideazioni tecniche atte a garantire la tutela igienico-ambientale dei lavoratori;
- c) nel commercio, nel turismo e nei servizi per le iniziative imprenditoriali tese all'apertura o all'ampliamento di sbocchi alla produzione nazionale e all'offerta turistica, all'incremento delle relazioni commerciali, alla creazione e allo sviluppo di organismi atti a favorire gli scambi, alla conclusione di contratti ed accordi aventi duraturi effetti di rilevante interesse per l'economia nazionale;
- d) nell'artigianato, per avere con lavorazioni di alto pregio artistico e tecnico contribuito a dare nuova e larga rinomanza alla produzione artigiana italiana;
- e) nell'attività creditizia e assicurativa, per avere con la creazione o l'organizzazione di efficienti entità finanziarie contribuito allo sviluppo del complesso delle attività economiche nazionali, o per avere posto in essere efficaci azioni a tutela del risparmio e della stabilità monetaria.

2. Le benemeritenze di cui ai punti specificati nel comma precedente possono contribuire a formare titolo all'onorificenza per la stessa persona.

3. Concorrono, inoltre, a formare motivo di particolare benemeritenza l'aver operato per l'elevazione economica e sociale dei lavoratori contribuendo alla eliminazione dei divari esistenti, per lo sviluppo della

cooperazione nonché in aree o in campi di attività economicamente depressi.

## **ART. 2**

1. La decorazione consiste in una croce d'oro piena, smaltata verde, caricata di uno scudo di forma tonda, il quale da un lato presenta l'emblema della Repubblica e dall'altro la dicitura "Al merito del lavoro - 1901".
2. La croce è sorretta da un collare di nastro listato da una banda di colore rosso fra due bande verdi.
3. Il nastro può essere portato senza decorazione.

## **ART. 3**

1. I requisiti per ottenere la decorazione sono i seguenti:
  - a) aver tenuto una specchiata condotta civile e sociale;
  - b) aver operato nel settore per il quale la decorazione è proposta in via continuativa e per almeno vent'anni con autonoma responsabilità;
  - c) aver adempiuto agli obblighi tributari ed aver soddisfatto ogni obbligo previdenziale e assistenziale a favore dei lavoratori;
  - d) non aver svolto né in Italia, né all'estero attività economiche e commerciali lesive dell'economia nazionale.

## **ART. 4**

1. Le onorificenze sono conferite annualmente dal Presidente della Repubblica, nel limite massimo di venticinque per ciascun anno.

## **ART. 5**

1. Le candidature per il conferimento delle onorificenze sono proposte da ciascun Ministro competente e, per i cittadini italiani residenti fuori del territorio nazionale, dal Ministro degli affari esteri.
2. I prefetti in sede, in quanto organi rappresentativi del Governo nell'ambito della provincia, possono inoltrare segnalazioni che, per avere ulteriore corso, devono essere fatte proprie dai Ministri destinatari.
3. Le candidature debbono essere inoltrate al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 15 gennaio di ciascun anno.

## **ART. 6**

1. Tutte le proposte di candidature vengono trasmesse ai prefetti, territorialmente competenti, per un'istruttoria.
2. L'istruttoria tiene conto, oltreché delle informazioni di cui ciascuna prefettura dispone, anche delle relazioni all'uopo richieste all'autorità giudiziaria, alla camera di commercio, all'ispettorato del lavoro, all'intendenza di finanza.
3. L'istruttoria è preordinata a documentare, ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, che i candidati si siano resi singolarmente benemeriti promuovendo un incremento notevole dell'economia nazionale e contribuendo all'elevazione economica e sociale dei lavoratori.
4. In caso di proposte concernenti più titolari o dirigenti di imprese di eccezionali dimensioni, deve essere particolarmente valutato il contributo dato da ciascuno all'iniziativa imprenditoriale e al suo sviluppo.
5. Le candidature dei prossimi congiunti di insigniti della distinzione possono essere prese in considerazione se i nuovi candidati abbiano autonomamente contribuito alla espansione delle originarie attività o si siano dedicati, con successo, ad attività diverse.

## **ART. 7**

1. L'istruttoria deve essere corredata da elementi e dati rigorosamente controllati e tale da permettere un analitico esame dei titoli in possesso degli interessati ed una valutazione comparativa con le benemerenze acquisite dagli altri aspiranti.
2. Accertamenti specifici devono riguardare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 della presente legge.
3. Possono inoltre essere presi in considerazione ai fini della valutazione comparativa di cui al primo capoverso del presente articolo:
  - a) le iniziative realizzate riguardanti le finalità di cui al primo comma dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597;
  - b) le opere sociali e di beneficenza eventualmente compiute;
  - c) l'estimazione ed il prestigio goduti negli ambienti economici e presso la pubblica amministrazione e la popolazione.

## **ART. 8**

1. La documentazione raccolta, a seguito dell'istruttoria, corredata da un motivato parere del prefetto, dovrà pervenire al Ministero dell'industria,

del commercio e dell'artigianato, per essere sottoposta al consiglio dell'Ordine, entro il 31 marzo di ciascun anno.

2. Alla documentazione predetta sono allegati:

- a) estratto del casellario giudiziario e certificato dei carichi pendenti;
- b) certificato di nascita;
- c) certificato di residenza e cittadinanza;
- d) stato di famiglia;
- e) certificato dell'intendenza di finanza in ordine al carico tributario con precisazione dei redditi definiti ed in contestazione distinti per singole imposte e tasse.

## **ART. 9**

1. Il consiglio dell'Ordine è presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un Sottosegretario di Stato da lui delegato ed è composto da:

- un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
- un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;
- un rappresentante del Ministero delle finanze;
- un rappresentante del Ministero del tesoro;
- un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
- un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;
- un rappresentante del Ministero della marina mercantile;
- un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali;
- quattro membri di rappresentanza, ciascuno, degli industriali, degli agricoltori, degli operatori del commercio, del turismo e dei servizi, delle imprese del credito e delle assicurazioni, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali o, in mancanza, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- otto cavalieri al merito del lavoro scelti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato tra un numero doppio di nomi proposti dalla Federazione nazionale dei cavalieri del lavoro.

2. Il consiglio dura in carica tre anni e i suoi membri non possono essere confermati per più di due volte.

## **ART. 10**

1. Il consiglio dell'Ordine è convocato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro la prima decade di maggio per esprimere le valutazioni di competenza sulle proposte.
2. Le riunioni del consiglio dell'Ordine sono valide se sono presenti almeno due terzi dei consiglieri.
3. Uno o più consiglieri sono incaricati di redigere una relazione sulle designazioni.
4. Le designazioni si intendono approvate dal consiglio qualora conseguano, con votazione segreta, il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
5. Svolge funzioni di segretario il funzionario preposto all'ufficio onorificenze del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
6. I membri del consiglio dell'Ordine possono accedere, a partire dal ventesimo giorno antecedente la data di convocazione del consesso, all'ufficio onorificenze del Ministero per prendere visione delle candidature e della relativa documentazione.

## **ART. 11**

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenuto conto delle risultanze istruttorie e dell'esito delle votazioni del consiglio, sceglie i candidati da proporre al Presidente della Repubblica per il conferimento della onorificenza – di concerto, per quanto attiene alle designazioni di cui al punto a) del comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste – tra quelli ritenuti idonei dal consiglio.
2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sottopone alla firma del Presidente della Repubblica il decreto di conferimento delle onorificenze in tempo utile per darne notizia in occasione della festa della Repubblica.

## **ART. 12**

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può proporre ogni anno la nomina di non più di due cittadini stranieri che abbiano operato per almeno quindici anni continuativamente a favore dell'economia italiana acquisendo alcuna delle benemerenze di cui all'articolo 1 della presente legge.

### **ART. 13**

1. Incorre nella perdita dell'onorificenza l'insignito che se ne renda indegno.
2. La proposta di revoca della onorificenza è comunicata all'interessato affinché, entro il termine di decadenza di giorni trenta, presenti per iscritto le difese da sottoporre alla valutazione del consiglio dell'Ordine, che esprime il proprio parere nei successivi sessanta giorni.
3. Sono vincolanti per il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato le richieste di revoca indirizzate dai soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, della presente legge.
4. Previo parere del consiglio dell'Ordine e su proposta motivata del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la revoca è disposta con decreto del Presidente della Repubblica.

### **ART. 14**

1. Sono abrogati il regio decreto 9 maggio 1901, n. 168, la legge 27 marzo 1952, n. 199, la legge 15 novembre 1952, n. 1793, la legge 12 ottobre 1964, n. 1080, nonché ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.
  2. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalla sessione di conferimento delle onorificenze successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa.
- La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

**PROFILO STORICO  
DELLA FEDERAZIONE  
I PRESIDENTI DAL 1914 AD OGGI**



L'origine della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro risale al 1903, quando il 19 aprile – il giorno prima di essere ricevuti in udienza al Quirinale da Vittorio Emanuele III – i Cavalieri del Lavoro si ritrovarono a Roma negli uffici della Camera di Commercio.

A questa riunione, presieduta per acclamazione da Edoardo Stucchi, partecipò la maggior parte dei 120 Cavalieri del Lavoro fino ad allora nominati. Fu in questa occasione che venne fuori l'idea di costituire un ente per favorire tra tutti gli insigniti l'unità e lo scambio di opinioni sui problemi del lavoro. Tra i punti all'ordine del giorno fu messa anche la tutela dell'onorificenza. Emiddio Mele propose di portare costantemente all'occhiello il nastrino dell'ordine, che offrì loro attaccato a un distintivo d'argento “quale attestato di amichevole stima e di viva simpatia”.

Il progetto fu portato in discussione al I Congresso nazionale dei Cavalieri del Lavoro che si tenne a Torino nel 1911, in concomitanza delle celebrazioni per il cinquantenario del regno e dell'Esposizione internazionale sull'industria e sul lavoro.

Molti Cavalieri del Lavoro sostennero la necessità di fondare un organo sociale. Fu nominato un gruppo di studio per prepararne lo statuto. Le riunioni preliminari si tennero a Roma il 25 novembre 1913 e il 18 marzo 1914. L'Associazione nazionale dei Cavalieri del Lavoro, con sede a Roma, fu costituita a Torino il 14 dicembre 1914, nell'inaugurazione del II Congresso nazionale. Lo statuto fu discusso e approvato nelle sedute successive.

Il 25 gennaio 1915 fu insediato il Consiglio direttivo e Raffaele Cappelli fu nominato presidente. In conformità dello statuto, Cappelli promosse le prime linee d'azione dell'Associazione e iniziò la raccolta delle notizie sui primi 122 associati.

Il 19 ottobre 1915 assunse le funzioni di presidente Teofilo Rossi di Montelera, eletto presidente il 20 aprile 1916. Rossi, famoso non solo in Italia per la sua produzione di vermouth e liquori, si adoperò per riunire il maggior numero di soci e promosse uno studio sulla ricostruzione curato dal Cavaliere del Lavoro Vittorio Tedeschi.

Dopo Teofilo Rossi di Montelera, dal 9 marzo 1919 il ruolo di presidente fu svolto da Ercole Antico, che fu eletto presidente il 6 settembre 1919. Titolare della società in accomandita “Ercole Antico & C.”, vincitrice dell'appalto per la costruzione e l'esercizio dell'Acquedotto Pugliese, continuò con tenacia le iniziative intraprese da Rossi di Montelera.

Il 17 marzo 1923, con l'elezione di Giovanni Raineri alla presidenza dell'Associazione, prese corpo il progetto di dare forma federativa

all'Associazione, come fu proposto durante il III Congresso nazionale dei Cavalieri del Lavoro, che si tenne a Venezia nel settembre del 1919. Fu ripreso nel IV Congresso nazionale, che si svolse in Sardegna nell'aprile del 1922.

La costituzione della Federazione fu deliberata a Bologna il 30 novembre 1922, durante un convegno interregionale. Fu dato incarico a una commissione di preparare lo statuto sociale, che fu approvato il 27 maggio 1923. La riunione del Consiglio direttivo si tenne a Roma in Piazza di Campo Marzio e fu eletto presidente della Federazione Giovanni Raineri.

Fin dalla sua istituzione la Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro si propose l'obiettivo di "tenere alto" il prestigio dell'Ordine e della Federazione stessa, di partecipare allo studio e alla risoluzione di problematiche economiche e sociali e promuovere attività a favore dei giovani.

La difesa dell'Ordine e dei Cavalieri del Lavoro è stata sempre avvertita dalla Federazione come un compito fondamentale: per tutelare in primo luogo il prestigio dell'onorificenza, in secondo luogo la dignità del sodalizio e degli associati.

Nel 1923 la Federazione raggruppava il Gruppo Piemontese, il Gruppo Lombardo, il Gruppo Veneto, denominato Triveneto nel 1980, il Gruppo Emiliano, denominato nel 1984 Emiliano Romagnolo, il Gruppo Toscano, il Gruppo Napoletano, poi denominato Campano e infine nel 1957 del Mezzogiorno, il Calabro-Siculo, poi scisso e denominato Siciliano, in ultimo il Gruppo Laziale-Sardo, denominato nel 1943 Centrale. Attualmente i Gruppi sono nove: Piemontese, Ligure, Lombardo, Triveneto, Emiliano Romagnolo, Toscano, Centrale, del Mezzogiorno e Siciliano.

Raineri, rimasto in carica dal 1923 al 1944, fu l'anima della Federazione. Si adoperò per ottenerne il riconoscimento giuridico e per consolidarne il patrimonio. Il 17 luglio 1924 presentò al Ministero dell'Economia Nazionale la domanda per il riconoscimento come Ente morale, sanzionato con decreto del 26 febbraio 1925. Costituì la Fondazione Vittorio Emanuele III, per assegnare borse di studio agli orfani degli operai e dei contadini morti sul lavoro. Al fine di preservare il prestigio dell'onorificenza, propose la riduzione del numero delle nomine annue. Nel 1926 costituì l'Archivio storico, per il quale acquistò la sede di via Barberini. Personaggio davvero di spicco, fu Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio (governo Luzzatti), dell'Agricoltura e degli

Approvvigionamenti (governo Borselli), e più volte Ministro delle Terre Liberate (governo Nitti, Giolitti e Bonomi). Fu tra i fondatori della Federazione Italiana dei Consorzi Agrari e deputato per cinque legislature (dal 1904 al 1921). Nel 1924 fu nominato senatore.

A Raineri successe Enrico Pozzani. Fu presidente per quasi 22 anni, dal 1944 al 1966. Alla morte di Raineri, il 29 novembre 1944, assunse provvisoriamente la guida della Federazione come vice presidente con pieni poteri. Fu eletto presidente il 15 aprile 1946, appena fu possibile riunire i Cavalieri del Lavoro. Nell'atmosfera difficile dell'immediato dopoguerra, riuscì ad assicurare prima la sopravvivenza della Federazione, poi il riconoscimento dell'Ordine nel nuovo ordinamento della Repubblica. Fu tra i promotori della Residenza Universitaria, oggi denominata Collegio dei Cavalieri del Lavoro "Lamaro Pozzani", che da lui e da Lamaro prese il nome.

Dopo Pozzani la carica passò a Furio Cicogna, che fu presidente dal 1966 al 1973. Industriale di grandi meriti, che si dedicò per tutta la vita al lavoro, fu a capo di grandi complessi per la produzione di fibre tessili artificiali. Fu presidente di Confindustria dal 1961 al 1966. Presidente di varie istituzioni benefiche e del Consiglio di Amministrazione della Bocconi, sviluppò le attività della Federazione rivolte al mondo della scuola, senza trascurare le iniziative di solidarietà.

Dal 1973 al 1981 fu presidente Bruno Velani. Consapevole della responsabilità di rappresentanza e di organizzazione di un'istituzione che vedeva associati imprenditori e manager il cui "vero e unico titolo di nobiltà" era il lavoro, si dedicò alle attività della Federazione con la stessa passione con cui aveva contribuito alla costituzione e all'affermazione dell'Alitalia.

Nel 1981 fu eletto Alfredo Diana, rimasto in carica fino al 12 ottobre 2001. Imprenditore agricolo, è stato presidente di Confagricoltura, parlamentare europeo e senatore della Repubblica, Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste, Ministro per il Coordinamento delle Politiche Agricole e Ministro delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali. È stato promotore e primo firmatario del disegno di legge, presentato al Senato il 3 ottobre 1984 e definitivamente approvato il 29 aprile 1986, per il rinnovo delle procedure di conferimento delle onorificenze. È stato promotore delle manifestazioni celebrative per il centenario dell'Ordine, iniziate il 9 maggio e concluse il 14 ottobre 2001. Dal 12 ottobre 2001 al 24 ottobre 2007 ha ricoperto la carica di presidente della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro Mario

Federici, che ha realizzato importanti interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio della Federazione, con particolare riferimento alla sede del Collegio dei Cavalieri del Lavoro “Lamaro Pozzani”. Nell’ambito delle attività di formazione, sotto la presidenza di Mario Federici, il 27 settembre 2007 è stata stipulata una convenzione con l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, che ha portato alla creazione di una residenza per dottorandi di ricerca, per metà provenienti da paesi esteri.

Dal 24 ottobre 2007 al 15 ottobre 2013 ha ricoperto l’incarico di presidente della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro Benito Benedini.

Nel corso dei suoi due mandati Benedini ha promosso l’adozione di un Codice etico, ha sviluppato i programmi a sostegno della formazione di eccellenza per i giovani di merito e ha promosso – in occasione dei lavori di ristrutturazione delle sede di via Barberini – la valorizzazione del patrimonio documentale conservato nell’Archivio Storico della Federazione. In particolare, i programmi a sostegno della formazione di eccellenza sono stati focalizzati sul Collegio dei Cavalieri del Lavoro “Lamaro Pozzani”, che ha visto sempre più affermarsi la sua funzione di struttura formativa di qualità – anche grazie a importanti interventi di ristrutturazione edilizia che ne hanno migliorato gli standard residenziali – e attraverso lo sviluppo del progetto “Alfieri del Lavoro”, a cui sono state dedicate iniziative di formazione di eccellenza.

Il 15 ottobre 2013 viene eletto alla presidenza della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro Antonio D’Amato, incarico da lui ricoperto fino al 22 ottobre 2019.

Già presidente di Confindustria dal 2000 al 2004 e presidente del Gruppo del Mezzogiorno dei Cavalieri del Lavoro dal 2008 al 2013, fin dagli inizi del suo mandato ha rafforzato attraverso approfondimenti, dibattiti e occasioni di studio il ruolo dei Cavalieri del Lavoro sui temi della competitività e della centralità dell’Europa, con un focus particolare sulla partecipazione dell’Italia al progetto di costruzione di una nuova casa europea. Con il “Progetto Cultura”, da lui promosso, ha sviluppato un’azione di analisi sul tema della valorizzazione del patrimonio culturale italiano che nel 2016 ha dato vita alla sigla di un protocollo con il Ministero per i Beni e le Attività culturali per favorire gli investimenti privati nel settore della tutela e della valorizzazione dei beni culturali.

Ha contribuito a valorizzare l’Archivio Storico della Federazione e la sua memoria storica con l’acquisizione di due fondi fotografici che vanno dal

1959 al 2017 e al fine di rafforzare la presenza e la visibilità della Federazione presso l'opinione pubblica ha creato all'interno della struttura della Federazione l'area "Comunicazione e relazioni istituzionali".

Nel 2017 ha avviato il piano di rinnovamento del Collegio Universitario "Lamaro Pozzani" che nel 2019 ha portato al riconoscimento, con decreto del Ministero dell'Istruzione, di "Collegio Universitario di Merito".

Dal 22 ottobre 2019 Maurizio Sella è il presidente della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro.

Nel 1982 è stato nominato Grande Ufficiale Ordine al Merito della Repubblica Italiana; nel 1991 è stato nominato Cavaliere del Lavoro e nel 2018 Cavaliere di Gran Croce Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Dal 2017 al 2019 è stato presidente del Gruppo Piemontese dei Cavalieri del Lavoro.

È presidente di Banca Sella Holding Spa, capogruppo del Gruppo Sella, e delle due principali banche del gruppo, Banca Sella Spa e Banca Patrimoni Sella & C. Spa.

Dopo aver conseguito la laurea in economia e commercio nel 1966, ha iniziato a lavorare in Banca Sella, percorrendo tutte le tappe della carriera e assumendo la carica di amministratore delegato e direttore generale dal 1974 al 2004.

È stato particolarmente attivo nelle organizzazioni di rappresentanza del settore bancario e del mondo imprenditoriale, in Italia e in Europa. È stato presidente dell'Associazione bancaria italiana (Abi) dal 1998 al 2006 ed è attualmente presidente del Comitato Tecnico per i Servizi di Pagamento e Regolamento e componente del Comitato esecutivo e del Comitato di Presidenza, inoltre è a capo del Comitato tecnico Unione bancaria europea. Dal 1998 al 2004 è stato presidente della Fédération Bancaire Européenne (FBE) e in seguito ha ricoperto il ruolo di "alternate del presidente" in Bce nel Sepa Council, dal 2010 al 2014, e, a partire dal 2014, nell'Euro Retail Payments Board, di cui da giugno 2021 è componente.

È componente del Comitato di Corporate Governance di Borsa Italiana dal dicembre 2013. Dal 2007 al 2013 ha presieduto l'Associazione Italiana delle Aziende Familiari (Aidaf) e dal 2013 al 2017 ha presieduto l'Associazione fra le Società italiane per Azioni (Assonime). Di entrambe queste associazioni è presidente onorario.

Fa parte del Consiglio per le relazioni fra Italia e Stati Uniti dal 1990 e del Board dello stesso dal 1999, nonché del Gruppo Italiano della Trilateral Commission.

È socio fondatore della Fondazione Cavour, di cui è consigliere ed è presidente dell'Istituto Luigi Einaudi per gli studi bancari, finanziari e assicurativi.

